

Oggetto: sanzione pecuniaria per abusi edilizi

T.A.R. per l'Emilia Romagna – Sede di Bologna, sentenza 29/1/2008 n. 133:

La sanzione pecuniaria per abusi edilizi cui all'articolo 12 l. 47/1985, poi sostituito dall'articolo 34 D.P.R 6 giugno 2001, n. 380 (pari al doppio del costo di costruzione dell'opera abusiva) ha natura sostitutiva della demolizione dell'opera e non deve essere applicata interamente a ciascuno dei responsabili (committente, direttore dei lavori ed esecutore), ma in via solidale tra gli stessi. Ciò comporta che l'adempimento da parte di un responsabile è estintivo dell'obbligazione stessa per tutti i coobbligati.

Detta sanzione pecuniaria è alternativa alla demolizione, nel senso che, per la tipologia di abusi in parola, sussiste comunque una scelta dell'interessato il quale ha la possibilità di ripristinare la costruzione in modo conforme al titolo edilizio oppure pagare l'importo determinato dal comune commisurato al costo di costruzione. La sanzione, inoltre, viene comminata d'ufficio quando la demolizione delle opere eseguite in difformità dal titolo edilizio determinerebbe un pregiudizio per la parte conforme al titolo stesso, come avvenuto nel caso in esame.